

sto 2005, n. 198 per il rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 166 del 19 luglio 2006;

Visto il decreto dirigenziale 28 luglio 2009, recante «Disposizioni applicative del decreto ministeriale 2 agosto 2005 n. 198 per il rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada - aggiornamento al decreto dirigenziale 12 luglio 2006», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 193 del 21 agosto 2009;

Visto il decreto dirigenziale del 9 luglio 2013 recante «Disposizioni di applicazione del decreto 2 agosto 2005 n. 198, in materia di autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 168 del 19 luglio 2013;

Visto il decreto dirigenziale dell'11 settembre 2015 recante «Modifiche al decreto dirigenziale del 9 luglio 2013 recante Disposizioni di applicazione del decreto 2 agosto 2005 n. 198 in materia di autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 223 del 25 settembre 2015;

Considerata l'opportunità di favorire l'accesso alla titolarità delle autorizzazioni CEMT al maggior numero di imprese nel quadro del processo di valutazione dell'interesse degli operatori per le autorizzazioni multilaterali;

Sentito il parere delle Associazioni di categoria dell'autotrasporto di merci maggiormente rappresentative;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno 2016 le domande di graduatoria per le autorizzazioni CEMT, di cui all'art. 11, comma 1 del decreto dirigenziale 9 luglio 2013, devono essere presentate entro il 15 dicembre 2016.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 2016

Il Capo del Dipartimento: FUMERO

16A08192

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 11 ottobre 2016.

Modifica del decreto 18 novembre 2014 per quanto concerne il finanziamento del sostegno accoppiato.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

Visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

Visto il regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE;



Visto il regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione, del 31 agosto 2009, che stabilisce le modalità con le quali gli Stati membri notificano alla Commissione le informazioni e i documenti necessari nell'ambito dell'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati, del regime dei pagamenti diretti, della promozione dei prodotti agricoli e dei regimi applicabili alle regioni ultra-periferiche e alle isole minori del Mar Egeo;

Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito di propria competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2012, n. 252, recante il regolamento relativo ai criteri e alle modalità per la pubblicazione degli atti e degli allegati elenchi degli oneri introdotti ed eliminati, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180 «Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 18 novembre 2014 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 295 del 20 dicembre 2014, recante «Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 26 febbraio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 81 dell'8 aprile 2015, recante «Disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 marzo 2015, prot. 1922, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 112 del 16 maggio 2015, recante «Ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 12 maggio 2015, prot. 1566, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 144 del 24 giugno 2015, recante «Ulteriori disposizioni relative alla gestione della PAC 2014-2020»;

Visto il decreto del Ministro della salute 25 novembre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 21 del 27 gennaio 2016, recante «Misure di prevenzione su base genetica per l'eradicazione della scrapie ovina classica, finalizzate all'incremento dell'allele di resistenza della proteina prionica (ARR) nell'intero patrimonio ovino nazionale»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 aprile 2016, prot. 2883, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 138 del 15 giugno 2016, recante «Modifica del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 18 novembre 2014 per quanto concerne talune misure di sostegno accoppiato»;


Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 15 giugno 2016, prot. 3782, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 166 del 18 luglio 2016, recante «Modifica del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 18 novembre 2014 per quanto concerne il finanziamento del sostegno accoppiato al settore carne bovina»;

Vista l'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 21 luglio 2016 sul documento «Le scelte nazionali nell'ambito dei pagamenti diretti. Le revisioni dell'art. 52» come emendato in sede di Comitato tecnico permanente di coordinamento in materia di agricoltura del 20 luglio 2016, che ha accolto le condizioni poste per l'intesa dalla Commissione politiche agricole della Conferenza delle regioni e delle province autonome;

Considerato che le decisioni assunte in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 21 luglio 2016, sono state notificate entro i termini stabiliti dall'art. 53, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013;

Ritenuto pertanto, di dover procedere alla modifica del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 18 novembre 2014, conformemente alle decisioni assunte e notificate alla Commissione europea;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 15 settembre 2016;



Decreta:

Art. 1.

Risorse finanziarie destinate al sostegno specifico

1. Il comma 2 dell'art. 19 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 18 novembre 2014, è sostituito dal seguente:

«2. La percentuale di massimale nazionale annuo di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 1307/2013 destinata al finanziamento del sostegno accoppiato, è fissata, ai sensi dell'art. 53, paragrafo 2, lettera b) del medesimo regolamento, al 12 per cento.».

Art. 2.

*Modifica dell'art. 20 del decreto ministeriale
18 novembre 2014*

1. L'art. 20 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 18 novembre 2014, è sostituito dal seguente:

«Art. 20 (*Misura premi per il settore del latte*). — 1. La quota pari al 18,78 per cento dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 19, comma 2, è assegnata alla misura premi alle vacche da latte che partoriscono nell'anno e i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal regolamento (CE) n. 1760/2000 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 437/2000. L'aiuto spetta al richiedente detentore della vacca al momento del parto.

2. Possono accedere al premio di cui al comma 1, i produttori di latte i cui capi appartengano ad allevamenti che, nell'anno di presentazione della domanda, rispettino almeno due dei seguenti requisiti qualitativi ed igienico sanitari:

tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 300.000;

tenore di carica batterica a 30° (per ml) inferiore a 40.000;

contenuto di proteina superiore a 3,35 gr per 100 ml.

3. Nel caso in cui due parametri di cui al comma 2 siano in regola, il terzo deve comunque rispettare i seguenti limiti:

tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 400.000;

tenore di carica batterica a 30° (per ml) inferiore a 100.000;

contenuto di proteina superiore a 3,20 gr per 100 ml.

4. In deroga a quanto stabilito nei commi 2 e 3, i capi appartenenti ad allevamenti ubicati in aree montane ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/1999 o dell'art. 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013, ovvero ad allevamenti inseriti in circuiti produttivi di formaggi a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 o dei regimi di qualità certificati ai sensi dell'art. 16, lettera b) del regolamento (UE) n. 1305/2013, devono rispettare, fatti salvi i parametri di legge, solo uno dei parametri di cui al comma 2.

5. L'importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura ai sensi del comma 1 e il numero delle vacche ammissibili al sostegno nell'anno considerato.

6. La quota pari al 2,44 per cento dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 19, comma 2, è assegnata per premi aggiuntivi alle vacche di cui al comma 1 associate, per almeno sei mesi, ad un codice di allevamento situato in zone montane ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/1999 o dell'art. 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013.


7. L'importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento dei premi aggiuntivi ai sensi del comma 6 e il numero delle vacche ammissibili al sostegno nell'anno considerato.

8. Le vacche che hanno beneficiato dei premi di cui al comma 5 sono escluse dai premi per il settore carne di cui all'art. 21.

9. La quota pari allo 0,88 per cento destinata al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 19, comma 2, è assegnata alla misura premi alle bufale di età superiore ai trenta mesi che partoriscono nell'anno e i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal regolamento (CE) n. 1760/2000 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 437/2000.

10. L'importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura ai sensi del comma 9 e il numero delle bufale ammissibili al sostegno nell'anno considerato. L'aiuto spetta al richiedente detentore della bufala al momento del parto.

11. Il periodo di riferimento per l'applicazione delle misure previste dal presente articolo coincide con l'anno solare.».



Art. 3.

*Modifica dell'art. 21 del decreto ministeriale
18 novembre 2014*

1. L'art. 21 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 18 novembre 2014 è sostituito dal seguente:

«Art. 21 (*Misura premi per il settore carne bovina*).

— 1. La quota pari all'8,18 per cento dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 19, comma 2, è assegnata alla misura premi vacche nutrici iscritte nei Libri genealogici o nel registro anagrafico delle razze individuate da carne o a duplice attitudine nell'allegato IV facente parte integrante del presente decreto, che partoriscono nell'anno e i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal regolamento (CE) n. 1760/2000 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 437/2000. L'aiuto spetta al richiedente detentore della vacca al momento del parto. Ai fini dell'ammissibilità all'aiuto, sono inclusi, dalla data della loro iscrizione, i capi iscritti nei Libri genealogici o nel registro anagrafico delle razze bovine nell'anno di riferimento.

2. L'importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura di cui al comma 1 e il numero delle vacche nutrici ammissibili al sostegno nell'anno considerato.

3. La quota pari allo 0,52 per cento dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 19, comma 2, è assegnata per premi aggiuntivi alle vacche di cui al comma 1, iscritte ai Libri genealogici delle razze Chianina, Marchigiana, Maremmiana, Romagnola, Podolica e Piemontese, facenti parte di allevamenti che aderiscono a piani di gestione della razza finalizzati al risanamento dal virus responsabile della Rinotracheite infettiva del bovino.

4. L'importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura di cui al comma 3 e il numero delle vacche nutrici ammissibili al sostegno nell'anno considerato.

5. La quota pari all'1,75 per cento dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 19, comma 2, è assegnata alla misura premi vacche nutrici non iscritte nei Libri genealogici o nel registro anagrafico e appartenenti ad allevamenti non iscritti nella BDN come allevamenti da latte, che partoriscono nell'anno e i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal regolamento (CE) n. 1760/2000 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 437/2000. L'aiuto spetta al richiedente detentore della vacca al momento del parto.

6. L'importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamen-

to della misura di cui al comma 5 e il numero delle vacche nutrici ammissibili al sostegno nell'anno considerato.

7. La quota pari allo 0,88 per cento dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 19, comma 2, è assegnata alla misura premi ai bovini macellati in età compresa tra 12 e 24 mesi e allevati dal richiedente per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione.

8. L'importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura di cui al comma 7 e il numero dei capi macellati ammissibili al sostegno nell'anno considerato.


9. La quota pari al 15,18 per cento dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 19, comma 2, è assegnata alla misura premi ai bovini macellati in età compresa tra 12 e 24 mesi e allevati dal richiedente per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione, certificati a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012 ovvero appartenenti ad allevamenti aderenti a sistemi di qualità nazionale o regionale o a sistemi di etichettatura facoltativa riconosciuti; ovvero allevati dal richiedente per un periodo non inferiore ai dodici mesi prima della macellazione.

10. L'importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura di cui al comma 9 e il numero dei capi macellati ammissibili al sostegno nell'anno considerato.

11. I premi di cui ai commi 2, 6, 8 e 10 non sono tra loro cumulabili né sono cumulabili con i premi per il settore latte di cui all'art. 20.

12. Il periodo di riferimento per l'applicazione delle misure previste dal presente articolo coincide con l'anno solare.»


2. Dopo l'allegato III del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 18 novembre 2014 è aggiunto il seguente allegato che è aggiornato, con decreto del Capo del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, a seguito di successivi riconoscimenti ai sensi della decisione 84/247/CEE della Commissione:



«ALLEGATO IV

RAZZE AMMISSIBILI PER CIASCUNA DELLE MISURE PREVISTE
DALL'ARTICOLO 21 DEL DECRETO MINISTERIALE 18 NOVEMBRE 2014

Associazione	Denominazione ufficiale LG	Sezione - Razza
Anarb	Razza Bruna	Bruna
Anabic	Razze bovine con attitudine alla produzione della carne	Marchigiana
		Romagnola
		Chianina
		Maremmana
		Podolica
Anaborapi	Razza Piemontese	Piemontese
Anaborava	Razza Valdostana	Valdostana Pezzata Rossa
		Valdostana Pezzata Nera
		Valdostana Castana
Anacli	Razze Charolais e Limousine	Charolais
		Limousine
Anagra	Razza Grigio Alpina	Grigio Alpina
Anapri	Razza Pezzata Rossa Italiana Simmental	Pezzata Rossa Italiana Simmental
Anare	Razza Rendena	Rendena
AIA	Razza Pinzgauer	Pinzgauer -
AIA	Registro Anagrafico delle razze bovine autoctone e a limitata diffusione	Cabannina
		Modenese - Bianca Val Padana
		Burlina
		Agerolese
		Calvana
		Cinisara
		Garfagnina
		Modicana - Siciliana
		Sarda
		Sardo Bruna
		Sardo Modicana
		Mucca Pisana- Mucco Pisana - Pisana
		Pezzata Rossa d'Oropa
		Pontremolese
		Pustertaler Sprinzen - Pusterer Sprinzen - Barà
		Varzese-Ottone-Tortone / Varzese, Varzese-Ottone
		Blonde d'Aquitaine
		Aberdeen-Angus
		Higland
		Angler
		Aubrac
		Beefmaster
		Dexter
Salers		
Wagyu		



Art. 4.

*Modifica dell'art. 22 del decreto ministeriale
18 novembre 2014*

1. L'art. 22 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 18 novembre 2014 è sostituito dal seguente:

«Art. 22 (*Misura premi per il settore ovicaprino*). — 1. La quota pari al 2,03 per cento dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 19, comma 2, è assegnata alla misura premi alle agnelle, identificate e registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 21/2004.

2. Al fine di garantire la competitività degli allevamenti ovisini, particolarmente minacciati dal diffondersi della scrapie, beneficiano del premio le agnelle da rimonta nell'anno che fanno parte di greggi che aderiscono ai piani regionali di selezione per la resistenza a detta malattia e nei quali sono esclusi dalla riproduzione gli arieti omozigoti sensibili alla scrapie.

3. La quota di agnelle da rimonta ammissibili a finanziamento per ciascun gregge è determinata come segue:

a) il 75% delle agnelle destinate alla riproduzione, considerato un valore massimo della quota di rimonta del 20% sul totale dei soggetti adulti in riproduzione per gli allevamenti ove l'obiettivo del piano di risanamento risulta non raggiunto;

b) il 35% delle agnelle destinate alla riproduzione, considerato un valore massimo della quota di rimonta del 20% sul totale dei soggetti adulti in riproduzione per gli allevamenti ove l'obiettivo del piano di risanamento risulta raggiunto (allevamenti dichiarati indenni).

L'obiettivo di risanamento è considerato raggiunto, ai sensi dell'allegato I, parte B, paragrafo IV del decreto del Ministro della salute 25 novembre 2015 nel caso di greggi composte unicamente da capi con genotipo ARR/ARR o nelle quali per la monta siano stati impiegati, da almeno dieci anni, esclusivamente arieti di genotipo ARR/ARR.

4. L'importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura di cui al comma 1 e il numero delle agnelle da rimonta ammissibili.

5. Sono esclusi dal premio di cui al comma 4 gli allevamenti che, avendo raggiunto l'obiettivo di risanamento nell'anno precedente a quello di domanda, scendono di livello per il quale lo status di resistenza alla scrapie non può essere riconosciuto ai sensi dell'allegato I, parte B, paragrafo IV del decreto del Ministro della salute 25 novembre 2015.

6. La quota pari all'1,18 per cento dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 19, comma 2, è assegnata alla misura premi a capi ovicaprini macellati.

7. Al fine di indirizzare le attività di allevamento verso forme che garantiscano un maggiore equilibrio economico e contribuiscano, pertanto, a ridurre le ripercussioni negative sociali, ambientali e paesaggistiche derivanti dall'abbandono di una tipologia di allevamento che concorre in maniera determinante alla conservazione dei pascoli permanenti in quota, beneficiano dei premi di cui

al comma 5 i capi certificati a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012.

8. L'importo del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura di cui al comma 6 e il numero di capi macellati e ammissibili.

9. Ciascun capo ovicaprino può essere oggetto di una sola domanda di aiuto ai sensi del presente articolo.

10. Il periodo di riferimento per l'applicazione delle misure previste dal presente articolo coincide con l'anno solare.».

Art. 5.

*Modifica dell'art. 23 del decreto ministeriale
18 novembre 2014*

1. L'art. 23 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 18 novembre 2014 è sostituito dal seguente:

«Art. 23 (*Misura premi per i settori frumento duro, colture proteiche e proteoleaginose*). — 1. La quota pari al 2,11 per cento destinata al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 19, comma 2, è assegnata alla misura premi alla coltivazione di soia, in Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna.

2. L'importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura di cui al comma 1 e il numero di ettari ammissibili.

3. Il premio di cui al comma 2 è concesso per ettaro di superficie a soia, seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali e mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena dei frutti e dei semi, con i seguenti limiti:

a) l'intera superficie per i primi cinque ettari;

b) per la superficie eccedente il limite di cui alla lettera a), il 10% della superficie.

4. Le colture di cui al comma 3, che non raggiungono la fase di maturazione piena dei frutti e dei semi a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

5. La quota pari al 14,54 per cento destinata al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 19, comma 2, è assegnata per premi alla coltivazione di frumento duro, in Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

6. L'importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura di cui al comma 5 e il numero di ettari ammissibili.

7. Il premio di cui al comma 6 è concesso per ettaro di superficie a frumento duro, seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali e mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena delle cariossidi.



8. Le colture di cui al comma 7, che non raggiungono la fase di maturazione piena delle cariossidi a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

9. La quota pari al 3,03 per cento destinata al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 19, comma 2, è assegnata per premi alla coltivazione, in Toscana, Umbria, Marche e Lazio, delle colture proteoleaginose, in particolare di girasole, colza, cartamo, leguminose da granella, in particolare pisello, fava, favino, favetta, lupino, fagiolo, cece, lenticchia e vecce, ed erbai annuali di sole leguminose.

10. L'importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura di cui al comma 9 e il numero di ettari ammissibili.

11. Il premio di cui al comma 10 è concesso per ettaro di superficie di proteoleaginose, leguminose da granella ed erbai annuali di sole leguminose, seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali e mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena dei semi per le colture proteoleaginose e leguminose da granella e all'inizio della fioritura per gli erbai.

12. Le colture di cui al comma 11, che non raggiungono rispettivamente la fase di maturazione piena dei semi e la fioritura a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

13. La quota pari al 2,52 per cento destinata al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 19, comma 2, è assegnata per premi alla coltivazione, in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, di leguminose da granella, in particolare pisello, fava, favino, favetta, lupino, fagiolo, cece, lenticchia e vecce, ed erbai annuali di sole leguminose.

14. L'importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura di cui al comma 13 e il numero di ettari ammissibili.

15. Il premio di cui al comma 14 è concesso per ettaro di superficie a leguminose da granella ed erbai annuali di sole leguminose, seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali e mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena dei semi per le colture di leguminose da granella e fino all'inizio della fioritura per gli erbai.

16. Le colture di cui al comma 15, che non raggiungono rispettivamente la fase di maturazione piena dei semi e la fioritura a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.».

Art. 6.

Modifica dell'art. 24 del decreto ministeriale 18 novembre 2014

1. L'art. 24 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 18 novembre 2014 è sostituito dal seguente:

«Art. 24 (*Misura premi per il settore riso*). — 1. La quota pari al 4,86 per cento dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 19, comma 2, è assegnata alla misura premi alla coltivazione del riso.

2. L'importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura di cui al comma 1 e il numero degli ettari coltivati a riso.

3. Il premio di cui al comma 2 è concesso per ettaro di superficie a riso, seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali e mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena delle cariossidi.

4. Le colture di cui al comma 3, che non raggiungono la fase di maturazione piena delle cariossidi a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.».

Art. 7.

Modifica dell'art. 25 del decreto ministeriale 18 novembre 2014

1. L'art. 25 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 18 novembre 2014 è sostituito dal seguente:

«Art. 25 (*Misura premi per il settore barbabietola da zucchero*). — 1. La quota pari al 3,68 per cento destinata al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 19, comma 2, è assegnata alla misura premi alla coltivazione della barbabietola da zucchero.

2. L'importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura di cui al comma 1 e il numero degli ettari ammissibili.

3. Il premio di cui al comma 2 è concesso per ettaro di superficie a barbabietola da zucchero seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali, mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena della radice ed impegnata nei contratti di fornitura stipulati con un'industria saccarifera.

4. I contratti di cui al comma 3 sono allegati alla domanda "UNICA".

5. Le colture di cui al comma 3, che non raggiungono la fase di maturazione piena della radice a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.».



Art. 8.

*Modifica dell'art. 26 del decreto ministeriale
18 novembre 2014*

1. L'art. 26 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 18 novembre 2014 è sostituito dal seguente:

«Art. 26 (*Misura premi per il settore pomodoro da destinare alla trasformazione*). — 1. La quota pari al 2,41 per cento destinata al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 19, comma 2, è assegnata alla misura premi alla coltivazione del pomodoro da destinare alla trasformazione.

2. L'importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura di cui al comma 1 e il numero degli ettari ammissibili.

3. Il premio di cui al comma 2 è concesso per ettaro di superficie a pomodoro seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali, mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena dei pomodori ed impegnata in contratti di fornitura stipulati con un'industria di trasformazione del pomodoro anche per il tramite di un'organizzazione dei produttori riconosciuta ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013.

4. I contratti di fornitura di cui al comma 3 sono allegati alla domanda "UNICA" nel caso di produttori singoli, ovvero, nel caso di produttori associati ad una organizzazione di produttori, sono depositati a cura della medesima organizzazione, presso l'organismo di coordinamento di cui all'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013, entro il termine ultimo di presentazione della domanda unica, e il produttore associato allega alla domanda "UNICA" l'impegno di coltivazione in essere con la propria associazione. Nel caso di richiedenti associati ad una organizzazione di produttori, i contratti devono essere informatizzati a cura dell'organizzazione di produttori di riferimento, secondo le modalità organizzative definite dall'organismo di coordinamento di cui all'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

5. Le colture di cui al comma 3, che non raggiungono la fase di piena maturazione del frutto a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.».

Art. 9.

*Modifica dell'art. 27 del decreto ministeriale
18 novembre 2014*

1. L'art. 27 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 18 novembre 2014 è sostituito dal seguente:

«Art. 27 (*Misura premi per il settore olio di oliva*). — 1. La quota pari al 9,44 per cento destinata al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 19, comma 2, è assegnata per premi alle superfici olivicole in Liguria, Puglia e Calabria, coltivate secondo le normali pratiche colturali.

2. L'importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura di cui al comma 1 e il numero degli ettari coltivati a oliveto ammissibili.

3. La quota pari al 2,84 per cento destinata al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 19, comma 2, è assegnata per premi alle superfici che beneficiano del pagamento di cui al comma 2 del presente articolo, situate in Puglia e Calabria e caratterizzate da una pendenza media superiore al 7,5%.

4. L'importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura di cui al comma 3 e il numero degli ettari coltivati a oliveto ammissibili.

5. La quota pari al 2,75 per cento destinata al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 19, comma 2, è assegnata per premi alle superfici olivicole, coltivate secondo le normali pratiche colturali, di particolare rilevanza economica, sociale, territoriale ed ambientale.

6. I requisiti di cui al comma 5, sono soddisfatti per le superfici olivicole che aderiscono a sistemi di qualità. Per "sistemi di qualità" si intendono i disciplinari di produzione ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012.

7. L'importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura di cui al comma 5 e il numero degli ettari coltivati a oliveto ammissibili.».

Art. 10.

Abrogazioni

1. Sono abrogati l'art. 15 del decreto ministeriale 26 febbraio 2015, n. 1420, gli articoli 4, fatta eccezione per il comma 6, e 5 del decreto ministeriale 20 marzo 2015, n. 1922, gli articoli 3 e 5 del decreto ministeriale 12 maggio 2015, n. 1566, nonché il decreto ministeriale 29 aprile 2016, n. 2883.

2. Il comma 6 dell'art. 4 del citato decreto ministeriale 20 marzo 2015, n. 1922, è abrogato a decorrere dall'anno di domanda 2016.

Art. 11.

Entrata in vigore

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 10, comma 2, le disposizioni contenute nel presente decreto entrano in vigore dall'anno di domanda 2017, ad eccezione dell'art. 3, comma 2, del presente decreto, che entra in vigore dall'anno di domanda 2016.


Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 ottobre 2016

Il Ministro: MARTINA

Registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 2016

Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 2678



MODELLO ELENCHI ONERI INFORMATIVI AI SENSI DEL DPR 14.11.2012, n. 252

Modifica del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 18 novembre 2014 per quanto concerne il finanziamento del sostegno accoppiato.

ONERI ELIMINATI

Denominazione dell'onere: **il presente provvedimento elimina il seguente onere:**

1. Riferimento normativo interno (articolo e comma): art. 10 comma 2 - abrogazione dell'art. 4 comma 6 del DM 20/03/2015 n. 1922

- Comunicazione**
- Domanda**
- Documentazione
- Altro

Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa:

Dalla domanda unica 2016, l'allevatore per beneficiare degli aiuti accoppiati di cui agli articoli 20 21 e 22 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 18 novembre 2014 non deve più individuare i singoli capi comunicandoli successivamente alla presentazione della domanda unica all'Organismo pagatore competente.

ONERI INTRODOTTI

Denominazione dell'onere: **il presente provvedimento introduce il seguente onere:**

2. Riferimento normativo interno (articolo e comma): articolo 2 modifica dell'art. 20 DM 18/11/2014 n. 6513

- Comunicazione
- Domanda
- Documentazione
- Altro**

Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa:

Sono state introdotte nuove condizioni di ammissibilità per la misura premi per il settore del latte.

